

— anche le (altre) autovetture che sono disponibili sul mercato per auto usate nel 2010 e che, diversamente dall'auto [di cui trattasi], sono state utilizzate per la prima volta dopo il 30 maggio 2006, ma per il resto sono analoghe e che dopo il 30 maggio 2006 sono state (importate e) registrate come autovetture nuove o usate (dopo il 30 maggio 2006 e per l'intero anno 2009)?

- 2) Se, ai fini della risposta alla questione se l'articolo 110 TFUE osti all'imposizione della BPM ⁽¹⁾ per la registrazione dell'autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione è correlata all'emissione di CO₂ (secondo le tabelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM)[.] tale parte dell'imposta debba essere considerata come una nuova imposta, che deve essere distinta dalla BPM fino al 1° febbraio 2008, che dipendeva soltanto dal prezzo di catalogo di modo che, nella misura in cui l'imposta dipende dall'emissione di CO₂, non è rilevante un raffronto con autovetture usate (similari) registrate sino al 1° gennaio 2010.
- 3) Nel caso non si configuri un'imposta nuova conformemente a quanto esposto nella questione II: se, ai sensi dell'articolo 110 TFUE, osti all'imposizione di BPM per la registrazione dell'autovettura nel 2010, nella misura in cui detta imposizione dipende dall'emissione di CO₂ (secondo le tabelle figuranti all'articolo 9, paragrafo 1, della legge BPM), la circostanza che, per le autovetture analoghe a quella [di cui trattasi] che sono state utilizzate per la prima volta prima del 1° febbraio 2008 e che sono state importate e registrate come auto usate nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2009 [.] non è stata riscossa un'imposta calcolata in base all'emissione di CO₂ (secondo l'allora vigente articolo 9ba della legge BPM), mentre questa imposta dipendente dall'emissione di CO₂ è stata riscossa per la registrazione nel periodo di cui sopra per autovetture che sono state utilizzate per la prima volta dopo il 1° febbraio 2008, ma che per il resto sono analoghe all'auto [di cui trattasi].

⁽¹⁾ Belasting personenauto's en motorrijwielen (imposta sulle autovetture e i motoveicoli).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna) l'8 ottobre 2012 — Josune Esteban García

(Causa C-451/12)

(2012/C 399/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Salamanca

Parti

Ricorrente: Josune Esteban García

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, 12, 114 e 169 del Trattato e l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con riguardo alla direttiva 93/13 ⁽¹⁾, alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori e all'effetto utile delle direttive e ai principi di equivalenza e di effettività, consentano all'Audiencia Provincial, quale giudice nazionale d'appello, di conoscere, pur in mancanza, al riguardo, di disposizioni di diritto interno, del ricorso interposto avverso la decisione del giudice di primo grado che attribuisce al giudice del domicilio della convenuta la competenza territoriale a conoscere dell'azione di risarcimento derivante dal presunto inadempimento contrattuale della convenuta in un contratto stipulato tramite Internet.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

(Causa C-454/12)

(2012/C 399/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Pro Med Logistik GmbH

Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Dresden-Süd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e il combinato disposto dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'allegato III, categoria 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), tenuto conto del principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.

- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi la circostanza che le corse vengono effettuate sulla base di accordi speciali con c.d. grandi clienti a condizioni pressoché identiche da imprese di taxi o altre autovetture pubbliche a motore e da imprese di autonoleggio.

- (¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
 (²) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 10 ottobre 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(Causa C-455/12)

(2012/C 399/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Karin Oertel.

Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt.

Questioni pregiudiziali

Se il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, e dell'allegato H, categoria 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, tenuto conto del principio di neutralità osti a una normativa nazionale che prevede per il trasporto locale di persone a mezzo taxi l'aliquota IVA ridotta, mentre per il trasporto locale di passeggeri con le cosiddette autovetture a noleggio vige l'aliquota di imposta ordinaria.

- (¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 16 ottobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

(Causa C-463/12)

(2012/C 399/23)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Copydan Båndkopi

Resistente: Nokia Danmark A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con la direttiva 2001/29/CE (¹) una normativa degli Stati membri che prevede la remunerazione dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando le fonti seguenti:

1) File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza di negozi on-line);

2) File il cui utilizzo è autorizzato dai titolari dei diritti e per cui i clienti pagano un corrispettivo (ad esempio contenuti coperti da licenza in relazione ad un'operazione commerciale);

3) DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell'utilizzatore, per cui non si applicano misure tecnologiche efficaci;

4) DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell'utilizzatore, per cui si applicano misure tecnologiche efficaci;

5) DVD, CD, lettori MP3 e computer ecc. di proprietà di un terzo;

6) Opere illegalmente copiate da Internet o da altre fonti;

7) File legalmente copiati in altro modo ad esempio da Internet (da fonti legali per cui non è stata rilasciata una licenza).

- 2) In che modo la normativa degli Stati membri relativa alla remunerazione dei titolari dei diritti (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva) debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci (v. articolo 6 della direttiva).

- 3) Nel calcolo della remunerazione per copie ad uso privato (v. articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva), che cosa si debba intendere con l'espressione «situazioni in cui il danno per il titolare dei diritti è minimo», di cui al considerando 35 della direttiva, che avrebbero la conseguenza che non sarebbe compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato (v., a tale proposito, l'indagine citata nella sezione 2 supra).